

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - PN/AIA/80

Decreto n. 85

Trieste, 22 GEN. 2014

D.Lgs. 152/2006. Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con il decreto n. 1560 del 22 agosto 2011.

Ditta ARDENGO CARLO

Insegna: Azienda Avicola Del Bosco

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006";

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, di seguito denominato Servizio competente n. 1560 del 22 agosto 2011, con il quale è stata rilasciata, a favore della Ditta ARDENGO CARLO (Insegna: Azienda Avicola Del Bosco) con sede legale in Comune di Sacile (PN) Via Cavolano, 14, l'autorizzazione

integrata ambientale (AIA), per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito in Comune di Sacile (PN) via dei Salici, 16, frazione Cavolano;

Vista la nota datata 11 dicembre 2013, pervenuta in data 17 dicembre 2013, con la quale la Ditta Ardengo Carlo ha comunicato che a partire dal giorno 1 gennaio 2014, non effettuerà più l'utilizzo agronomico dei reflui prodotti, ma conferirà tutta la lettiera esausta ad azienda esterna specializzata, interessata al prodotto per la produzione di energia elettrica da biomassa;

Vista la nota prot. n. 1434 del 20 gennaio 2014, con la quale il Servizio competente ha trasmesso, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), al Comune di Sacile, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", copia della citata nota della Società datata 11 dicembre 2013;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1560 del 22 agosto 2011, consistente:

- nell'abrogazione dell'articolo 5 del citato decreto n. 1560/2011;
- nella sostituzione dell'Allegato A al decreto n. 1560/2011;
- nella cassazione dell'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", al decreto 1560/2011;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' abrogato l'articolo 5 del decreto del Direttore del Servizio competente n. 1560 del 22 agosto 2011.

Art. 2 - L'Allegato A al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1560 del 22 agosto 2011, viene sostituito dal seguente:

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI			STATO DI ATTUAZIONE ¹	NOTE
1. Buone pratiche agricole come BAT.	1.1. Buone pratiche di allevamento	Attuazione di programmi di informazione e formazione del personale aziendale.	APPLICATA	
		Registrazione frequente dei consumi di energia e di materie prime (acqua, mangime, energia elettrica, combustibile)	APPLICATA	
		Predisposizione di procedure di emergenza da applicare nel caso di emissioni non previste e di incidenti	APPLICATA	
		Programma di manutenzione degli impianti	APPLICATA	
		Interventi sulle strutture di servizio	APPLICATA	
		Pianificazione delle attività	APPLICATA	

¹ APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

	1.2 Riduzione dei consumi d'acqua	Pulizia degli ambienti con acqua ad alta pressione o con idropulitrice	APPLICATA	
		Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione degli abbeveratoi	APPLICATA	
		Installazione e mantenimento in efficienza dei contatori idrici, registrazione dei consumi almeno mensile.	APPLICATA	
		Controllo frequente e riparazione nel caso di perdite da raccordi, rubinetti ed abbeveratoi	APPLICATA	
		Isolamento delle tubazioni fuori terra (evitare congelamento e successive rotture)	APPLICATA	
		Copertura delle cisterne di raccolta dell'acqua	APPLICATA	

1.3 Riduzione dei consumi energetici - calore	Separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente	NON APPLICATA	La fase deposizione non necessita di impianti di riscaldamento
	Corretta regolazione delle fonti di calore e distribuzione omogenea dell'aria calda (omogenea distribuzione spaziale dei dispositivi per il riscaldamento)	NON APPLICATA	La fase deposizione non necessita di impianti di riscaldamento
	Controllo e calibrazione frequente dei sensori termici	APPLICATA	
	Ricircolo dell'aria calda che tende a salire verso il soffitto in modo da riportarla verso il pavimento	APPLICATA	
	Controllo dell'assenza di vie di fuga del calore	NON APPLICATA	La fase deposizione non necessita di impianti di riscaldamento
	Disposizione delle aperture di ventilazione verso la parte bassa delle pareti (ai fini di ridurre l'espulsione di aria calda)	APPLICATA	
	Ottimizzazione dello schema progettuale per la ventilazione forzata (ridurre la portata di ventilazione in periodo invernale)	APPLICATA	
	Prevenzione di fenomeni di resistenza nei sistemi di ventilazione attraverso ispezioni e pulizia frequenti	APPLICATA	
	Impianto di idonee alberature perimetrali con funzione ombreggiante	APPLICATA	


		Adozione di programmi luce	APPLICATA	
		Utilizzo di lampade a fluorescenza	APPLICATA	
	1.4 Buone Pratiche nell'uso agronomico degli effluenti	Riduzione delle emissioni attraverso il bilancio dei nutrienti	NON PERTINENTE	
		Esame delle caratteristiche dei terreni nel pianificare lo spandimento	NON PERTINENTE	
		Astenersi dallo spargere gli effluenti su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve	NON PERTINENTE	
		Spargimento degli effluenti nei periodi più vicini alla massima asportazione culturale dei nutrienti	NON PERTINENTE	
		Operazioni di spandimento condotte in modo da evitare molestie da diffusione di odori (direzione del vento verso centri residenziali)	NON PERTINENTE	
		Rispetto di una distanza minima da corsi d'acqua naturale e di quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio	NON PERTINENTE	

2 Tecniche nutrizionali come BAT		2.1 Alimentazione per fasi	APPLICATA	
		2.2 Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi: eliminazione degli eccessi di proteine e contestuale integrazione della dieta con adeguati livelli di aminoacidi limitanti (lisina in particolare) al fine di favorire una ottimale rapporto tra aminoacidi essenziali/non essenziali	APPLICATA	
		2.3 Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	APPLICATA	
		2.4 Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	APPLICATA	
		2.5 Integrazione della dieta con altri additivi	APPLICATA	
3. Migliori tecniche per la riduzione delle emissioni dai ricoveri	4.3 allevamenti avicoli da carne a terra	4.3.1 Ricoveri ventilazione naturale e con pavimenti interamente ricoperti da lettiera e abbeveratoi antispreco	NON PERTINENTE	Trattasi di capannoni a ventilazione artificiale (v. punto 4.3.2)
		4.3.2 Ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) con lettiera integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco come descritti sopra.	APPLICATA	Applicata per quanto concerne isolamento termico e ventilazione. Trattasi di allevamento di galline in gabbia (e quindi con produzione di pollina che, nel caso, è disidratata)
.5 BAT per i trattamenti aziendali degli effluenti			APPLICATA	Disidratazione artificiale (cap. 1) Disidratazione naturale / artificiale (fossa profonda con ausilio di ventilazione) (cap. 2)

6. BAT per la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi di lettiera di avicoli allevati a terra	6.1.1 Stoccaggio su piattaforme di cemento, con pavimento impermeabilizzato, con applicazione di una copertura per evitare dilavamento da acque meteoriche	NON APPLICATA	Vedi punto 6.1.2.
	6.1.2 Stoccaggio in ricoveri coperti con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione	APPLICATA	Fossa profonda nel cap. 2 e vasca coperta e chiusa su tre lati per il cap. 1.
	6.1.3 Stoccaggio in cumuli temporanei in campo. I cumuli devono essere posizionati a distanza da recettori (corsi d'acqua) e da abitazioni.	NON APPLICATA	Non necessario. v. punto 6.1.2
	6.2.1 realizzazione di vasche che resistano a sollecitazioni meccaniche e termiche e alle aggressioni chimiche	APPLICATA	
	6.2.2 realizzazione di basamento e pareti impermeabilizzati	APPLICATA	
	6.2.3 svuotamento periodico (preferibilmente una volta all'anno) per ispezioni e interventi di manutenzione	APPLICATA	
	6.2.4 impiego di doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo del liquame	NON PERTINENTE	L'azienda produce pollina disidratata (sistemi naturali e/o artificiali) assimilata al letame
	6.2.5 miscelazione del liquame solo in occasione di prelievi per lo spandimento in campo	NON PERTINENTE	
	6.2.6 copertura delle vasche ricorrendo ad una delle seguenti tecniche: - coperture rigide come coperchi o tetti; oppure coperture flessibili tipo tende; coperture galleggianti, come paglia triturata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	NON PERTINENTE	L'azienda produce pollina disidratata (sistemi naturali e/o artificiali) assimilata al letame
7. BAT per la riduzione delle emissioni dallo spandimento agronomico di effluenti palabili	NON PERTINENTE	Cessione lettiera a Ditta terza specializzata	

Art. 3 - E' cassato l'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1560 del 22 agosto 2011.

Art. 4 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 1560/2011.


IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
in
G. Gubertini



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 1560

STINQ - PN/AIA/80

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame).

Ditta ARDENGO CARLO

Insegna: Azienda Avicola Del Bosco

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006";

Visto il D.M. 29 gennaio 2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell’Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell’avvio dell’attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista la delibera di giunta regionale 26 giugno 2008, n. 1246 recante “Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione preliminare”;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante “Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell’articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 “Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca”) recante il programma d’azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell’articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall’articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell’autorizzazione integrata ambientale;

Visto l’articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell’autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione

dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

Visto il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di allevamento intensivo di pollame, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 marzo 2007;

Vista la domanda del 22 luglio 2009, con la quale la Ditta ARDENGO CARLO (Insegna: Azienda Avicola Del Bosco) con sede legale in Comune di Sacile (PN), via Cavolano, 14, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005 del funzionamento di un impianto per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame, di cui al punto 6.6, lettera a) dell'Allegato I, al decreto legislativo 59/2005, sito in Comune di Sacile (PN) via dei Salici, 16, frazione Cavolano;

Vista la nota prot. n. ALP.10-22698-PN/AIA/80 del 25 agosto 2009, con la quale:

- è stato comunicato alla Ditta Ardengo Carlo, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda di cui sopra;

- è stata trasmessa al Comune di Sacile (PN), alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Occidentale la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Ditta;

Vista la nota prot. n. ALP.10-22700-PN/AIA/80 del 25 agosto 2009, con la quale il Servizio competente ha segnalato alla Procura della Repubblica di Pordenone che la Ditta Ardengo Carlo, con sede legale in Comune di Sacile (PN), via Cavolano, 14, ha presentato, fuori termine, la domanda di autorizzazione integrata ambientale per l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato I, al d.lgs 59/2005;

Considerato che la Ditta ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 2 ottobre 2009, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005;

Preso atto della nota del 25 ottobre 2009, pervenuta in data 28 ottobre 2009 con la quale soggetti interessati hanno presentato osservazioni riguardanti la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Ditta;

Atteso che in data 14 maggio 2010 è pervenuta la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Gestore dell'impianto;

Accertato presso la Tesoreria della Regione che la Società ha provveduto al pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

Vista la nota prot. n. ALP.10-18314-PN/AIA/80 del 22 marzo 2010 con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Ditta di trasmettere l'ultimo Piano di Utilizzazione Agronomica presentato al Comune di competenza e la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT previste dal DM 29 gennaio 2007, compilata in ogni sua parte;

Vista la nota del 7 aprile 2010, con la quale la Ditta ha trasmesso quanto richiesto;

Considerato che ai sensi del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006 il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 59/2005;

Vista la nota prot. n. 4852/2010/TS/GRI/107 del 7 giugno 2010, con la quale l'ARPA FVG ha trasmesso la Scheda istruttoria relativa agli impianti dell'allevamento in argomento;

Vista la nota prot. n. ALP.10-41547-PN/AIA/80 del 1 luglio 2010, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Ditta di fornire della documentazione integrativa;

Vista la nota del 24 luglio 2010, con la quale Ditta Ardengo Carlo ha trasmesso le integrazioni documentali richieste con la citata nota del 1 luglio 2010;

Vista la nota Prot. ALP.10-47466-PN/AIA/80 del 30 luglio 2010, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Sacile (PN), alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG e all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", le integrazioni trasmesse dalla Ditta con la citata nota del 24 luglio 2010;

Considerato che l'articolo 5 comma 10, del d.lgs. 59/2005, prevede, per l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la non obbligatorietà della convocazione di conferenze di servizi;

Vista la nota prot. n. 2816/2010/DS/80 del 6 aprile 2011, con la quale ARPA FVG, in relazione all'orientamento del Servizio competente di fissare in 10 anni la validità dell'autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti, in attuazione alle recenti modifiche normative apportate dal decreto legislativo 152/2006, ha proposto di modificare la frequenza dei controlli di propria competenza, previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, come si seguito indicato:

- 1 controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco degli ultimi 4 anni di validità dell'AIA;

per un totale di 3 controlli nell'arco di vigenza dell'atto autorizzativo;

Preso atto della nota prot. 2011.0044451 del 8 giugno 2011 con la quale la Provincia di Pordenone ha formulato le seguenti osservazioni:

- sembra che l'azienda non intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'art. 183 del Dlgs. 152/06 e s.m.i. Si chiede a tal proposito come gestisce i rifiuti prodotti. Se l'azienda intenderà avvalersene, le operazioni di deposito temporaneo dovranno essere condotte nel rispetto della normativa vigente;
- l'azienda essendo dotata di impianto elettrogeno produce olio esausto, si chiede di indicare come viene smaltito questo rifiuto.

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), sito in Comune di Sacile (PN) via dei Salici, 16, frazione Cavolano, da parte della Ditta ARDENGO CARLO (Insegna: Azienda Avicola Del Bosco) con sede legale in Comune di Sacile (PN) Via Cavolano, 14.

Art. 2 – La presente autorizzazione costituisce autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche.

Art. 3 – La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 4 – La Ditta applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati **nell'allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato **nell'allegato C** al decreto stesso.

Art. 5 – La Ditta adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante della presente autorizzazione e trasmette al Servizio competente ogni eventuale variazione al PUA adottato

Art. 6 – Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 – Qualora la Ditta intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 8 – La Ditta, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 9 – ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 10 – ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi

dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 11 – Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 12 – La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

Art. 13 – La Ditta provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna – Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

Art. 14 – Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

Art. 15 – Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 13 del presente decreto.

Art. 16 – Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

Art. 17 – Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in

presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 18 – Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, **22 AGO. 2011**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Pierpaolo Gubertini



ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.



ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE ¹	NOTE
1. Buone pratiche agricole come BAT.	1.1. Buone pratiche di allevamento	Attuazione di programmi di informazione e formazione del personale aziendale.	APPLICATA
		Registrazione frequente dei consumi di energia e di materie prime (acqua, mangime, energia elettrica, combustibile)	APPLICATA
		Predisposizione di procedure di emergenza da applicare nel caso di emissioni non previste e di incidenti	APPLICATA
		Programma di manutenzione degli impianti	APPLICATA
		Interventi sulle strutture di servizio	APPLICATA
		Pianificazione delle attività	APPLICATA

¹ APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

	1.2 Riduzione dei consumi d'acqua	Pulizia degli ambienti con acqua ad alta pressione o con idropulitrice	APPLICATA	
		Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione degli abbeveratoi	APPLICATA	
		Installazione e mantenimento in efficienza dei contatori idrici, registrazione dei consumi almeno mensile.	APPLICATA	
		Controllo frequente e riparazione nel caso di perdite da raccordi, rubinetti ed abbeveratoi	APPLICATA	
		Isolamento delle tubazioni fuori terra (evitare congelamento e successive rotture)	APPLICATA	
		Copertura delle cisterne di raccolta dell'acqua	APPLICATA	

1.3 Riduzione dei consumi energetici - calore	Separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente	NON APPLICATA	La fase deposizione non necessita di impianti di riscaldamento
	Corretta regolazione delle fonti di calore e distribuzione omogenea dell'aria calda (omogenea distribuzione spaziale dei dispositivi per il riscaldamento)	NON APPLICATA	La fase deposizione non necessita di impianti di riscaldamento
	Controllo e calibrazione frequente dei sensori termici	APPLICATA	
	Ricircolo dell'aria calda che tende a salire verso il soffitto in modo da riportarla verso il pavimento	APPLICATA	
	Controllo dell'assenza di vie di fuga del calore	NON APPLICATA	La fase deposizione non necessita di impianti di riscaldamento
	Disposizione delle aperture di ventilazione verso la parte bassa delle pareti (ai fini di ridurre l'espulsione di aria calda)	APPLICATA	
	Ottimizzazione dello schema progettuale per la ventilazione forzata (ridurre la portata di ventilazione in periodo invernale)	APPLICATA	
	Prevenzione di fenomeni di resistenza nei sistemi di ventilazione attraverso ispezioni e pulizia frequenti	APPLICATA	
	Impianto di idonee alberature perimetrali con funzione ombreggiante	APPLICATA	

		Adozione di programmi luce	APPLICATA	
		Utilizzo di lampade a fluorescenza	APPLICATA	
	1.4 Buone Pratiche nell'uso agronomico degli effluenti	Riduzione delle emissioni attraverso il bilancio dei nutrienti	APPLICATA	
		Esame delle caratteristiche dei terreni nel pianificare lo spandimento	APPLICATA	
		Astenersi dallo spargere gli effluenti su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve	APPLICATA	
		Spargimento degli effluenti nei periodi più vicini alla massima asportazione colturale dei nutrienti	APPLICATA	
		Operazioni di spandimento condotte in modo da evitare molestie da diffusione di odori (direzione del vento verso centri residenziali)	APPLICATA	
		Rispetto di una distanza minima da corsi d'acqua naturale e di quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio	APPLICATA	

2 Tecniche nutrizionali come BAT		2.1 Alimentazione per fasi	APPLICATA	
		2.2 Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi: eliminazione degli eccessi di proteine e contestuale integrazione della dieta con adeguati livelli di aminoacidi limitanti (lisina in particolare) al fine di favorire una ottimale rapporto tra aminoacidi essenziali/non essenziali	APPLICATA	
		2.3 Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	APPLICATA	
		2.4 Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	APPLICATA	
		2.5 Integrazione della dieta con altri additivi	APPLICATA	
3. Migliori tecniche per la riduzione delle emissioni dai ricoveri	4.3 allevamenti avicoli da carne a terra	4.3.1 Ricoveri ventilazione naturale e con pavimenti interamente ricoperti da lettiera e abbeveratoi antispreco	NON PERTINENTE	Trattasi di capannoni a ventilazione artificiale (v. punto 4.3.2)
		4.3.2 Ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) con lettiera integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco come descritti sopra.	APPLICATA	Applicata per quanto concerne isolamento termico e ventilazione. Trattasi di allevamento di galline in gabbia (e quindi con produzione di pollina che, nel caso, è disidratata)
.5 BAT per i trattamenti aziendali degli effluenti			APPLICATA	Disidratazione artificiale (cap. 1) Disidratazione naturale / artificiale (fossa profonda con ausilio di ventilazione) (cap. 2)

6. BAT per la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi di lettiera di avicoli allevati a terra	6.1.1 Stoccaggio su piattaforme di cemento, con pavimento impermeabilizzato, con applicazione di una copertura per evitare dilavamento da acque meteoriche	NON APPLICATA	Vedi punto 6.1.2.
	6.1.2 Stoccaggio in ricoveri coperti con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione	APPLICATA	Fossa profonda nel cap. 2 e vasca coperta e chiusa su tre lati per il cap. 1.
	6.1.3 Stoccaggio in cumuli temporanei in campo. I cumuli devono essere posizionati a distanza da recettori (corsi d'acqua) e da abitazioni.	NON APPLICATA	Non necessario. v. punto 6.1.2
	6.2.1 realizzazione di vasche che resistano a sollecitazioni meccaniche e termiche e alle aggressioni chimiche	APPLICATA	
	6.2.2 realizzazione di basamento e pareti impermeabilizzati	APPLICATA	
	6.2.3 svuotamento periodico (preferibilmente una volta all'anno) per ispezioni e interventi di manutenzione	APPLICATA	
	6.2.4 impiego di doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo del liquame	NON PERTINENTE	L'azienda produce pollina disidratata (sistemi naturali e/o artificiali) assimilata al letame
	6.2.5 miscelazione del liquame solo in occasione di prelievi per lo spandimento in campo	NON PERTINENTE	
	6.2.6 copertura delle vasche ricorrendo ad una delle seguenti tecniche: - coperture rigide come coperchi o tetti; oppure coperture flessibili tipo tende; coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	NON PERTINENTE	L'azienda produce pollina disidratata (sistemi naturali e/o artificiali) assimilata al letame

7. BAT per la riduzione delle emissioni dallo spandimento agronomico di effluenti palabili	7.1.1 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interramento entro le 6 ore	NON PERTINENTE	
	7.1.2 Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	NON PERTINENTE	
	7.1.3 Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	NON PERTINENTE	
	7.1.4 Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	NON PERTINENTE	
	7.1.5 Spandimento con iniezione profonda nel suolo(deep injection – closed slot)	NON PERTINENTE	
	7.1.6 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interramento entro le 6 ore	NON PERTINENTE	
	7.2.1 Incorporazione della pollina nel terreno entro le 24 ore successive allo spandimento	APPLICATA	

ALLEGATO B

La presente autorizzazione integrata ambientale vincola il gestore dell'impianto al rispetto delle norme di cui alla direttiva 1999/74/CE e s.m.i. (adozione delle cosiddette "gabbie arricchite").

Il gestore dell'impianto deve adempiere alla seguente prescrizione:

- lo scarico idrico delle acque reflue assimilate alle domestiche dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nella Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977.

Il gestore dell'impianto, entro dodici mesi dal ricevimento della presente autorizzazione, deve, nel caso di adeguamenti strutturali, adempiere alle seguenti prescrizioni:

- la pollina (ovvero la lettiera esausta nel caso di allevamenti a terra) di ogni ciclo produttivo deve essere completamente asportata alla fine di ogni ciclo prima delle operazioni di lavaggio e disinfezione dei capannoni;
- l'allevamento deve essere dotato di pozzetti di accumulo delle acque di lavaggio dei capannoni o di idonei sistemi coerenti con la quantità di acqua utilizzata. La gestione di tali liquami viene effettuata nell'osservanza delle norme specifiche;
- la pulizia delle aree di carico e scarico dei capannoni dovrà essere effettuata preferibilmente senza l'uso di acqua, altrimenti anche tali aree dovranno essere dotate di sistemi che consentano di convogliare e raccogliere le acque di lavaggio;
- gli stoccaggi della pollina devono essere dimensionati secondo le previsioni normative vigenti a seconda che tale effluente sia o meno assimilabile ai liquami ovvero ai letami;
- lo stoccaggio dell' effluente reso palabile deve avvenire in apposite strutture coperte con pavimento impermeabilizzato, adeguatamente ventilate, dotate di pozzetti di accumulo delle acque di percolazione ovvero di lavaggio delle strutture di contenimento. Anche in codesto caso la gestione di tali liquami viene effettuata nell'osservanza delle norme specifiche;
- non è consentito l'accumulo temporaneo in campo della pollina, pur resa palabile con trattamenti di essiccazione/disidratazione.
- l'allevamento dovrà mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e di lotta alla proliferazione delle mosche;
- la gestione di tutte le attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene.
- nel caso la Ditta intenda avvalersi del deposito temporaneo di rifiuti previsto dall'art. 183 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le operazioni dovranno essere condotte nel rispetto della normativa vigente.



ALLEGATO C



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera a), è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiera, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.)

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	Ditta ARDENGO CARLO	ARDENGO CARLO
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Pordenone

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-Procedure di carattere gestionale

AZIONE DI VERIFICA	METODO	FREQUENZA	REG.	UNITA' DI MISURA
1.1 Stabulazione				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana		n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana		
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana		
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana		
1.2 Sistema idrico				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	A fine ciclo per i polli	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Trimestrale	registrazione	mc (stima)

1.3 Materie Prime				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/ accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
1.4 Sistema Energetico				
Consumo energia elettrica	Letture contatore	A fine ciclo per i polli	registrazione	kWh
Consumo GPL/gasolio/metano	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui				
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico/a seguito di eventi piovosi		
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio		
1.6 Manutenimento e pulizia				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc..)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità		
Coperture in Eternit	Controllo visivo	Annuale	registrazione	
1.7 Rifiuti				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità		
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari			

1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti palabili e non palabili stoccati nei mezzi di trasporto e distribuzione	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo ad uso agricolo delle deiezioni	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	registrazione	

Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Ditta dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

Indicatori di prestazione

La Ditta dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n.3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo



ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione; (2)	3

2 Arpa comunicherà alla Ditta entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Ditta di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.



PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Azienda:

Quantità di liquame in m³:

	bovino	suino	avicolo	cunicolo	ovicaprino equino
prodotte o acquisite da terzi					

Quantità di letame in m³:

	bovino	suino	avicolo	cunicolo	ovicaprino equino
prodotte o acquisite da terzi			2763		

Piano di utilizzazione dell'azoto:

coltura	superficie (ha)	fabbisogno (kg azoto/ha)	azoto apportabile kg/ha (vedi bilancio dell'azoto)	apporti da effluenti zootecnici					apporti da effluenti zootecnici					
				pollina disidratata	pollina disidratata	pollina disidratata	pollina disidratata	pollina disidratata	prim.-aut.	est.-aut.	est.-aut.	prim.-est.-aut.	prim.-aut.	est.-aut.
mais	87,43	336	203	2465	12,78	31495	40	12598,1	144,1	59,0				
orzo	7,18	120	67	67	12,78	851	40	340,4	47,4	19,4				
frumento	7,39	180	105	108	12,78	1382	40	552,6	74,8	30,6				
pioppi	2,81	150	55	22	12,78	275	40	110,1	39,2	16,0				
vite	18,62	110	30	76	12,78	975	40	390,2	21,0	9,6				
prato polifita	2,37	182	76	25	12,78	321	40	128,5	54,2	22,2				
	125,80			2763		35300								

Bilancio dell'azoto

Azoto apportabile (kg/ha)	= (-Nc+Nf+An-YxB)			
	Nc	Nf	An	YxB
mais	203	40	108	336
orzo	67	30	36	120
frumento	105	30	58	180
pioppi	55	0	30	150
vite	30	0	15	110
prato	76	0	41	182

I dati per il calcolo del bilancio dell'azoto sono stati desunti da:

Nc:	DM 7 aprile 2006
An:	Programma d'azione della regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e del decreto ministeriale del 7 aprile 2006
Ko:	DM 7 aprile 2006
YxB:	per le colture elencate nel CBPA sono stati utilizzati i coefficienti del CBPA, per le colture non elencate nel CBPA sono stati utilizzati i coefficienti dell'UBPA.